

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4746 del 18/09/2018
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE CON SUBENTRO NELLA TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO "IRRIGAZIONE AGRICOLA" CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI VERUCCHIO (RN). PROCEDIMENTO RNPPA1425/06RN01 - RICHIEDENTI: F.LLI OTTAVIANI ROBERTO E OTTAVIANI MARIO.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-4950 del 18/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno diciotto SETTEMBRE 2018 presso la sede di Via Dario Campana, 64 - 47922 Rimini, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE CON SUBENTRO NELLA TITOLARITA' PER IL PRELIEVO DI ACQUE SOTTERRANEE AD USO "IRRIGAZIONE AGRICOLA" CON PROCEDURA ORDINARIA AI SENSI DELL'ART. 6 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 NEL COMUNE DI VERUCCHIO (RN). **PROCEDIMENTO RNPPA1425/06RN01** - RICHIEDENTI: F.LLI OTTAVIANI ROBERTO E OTTAVIANI MARIO.

IL DIRIGENTE

VISTO:

- il Regio Decreto 11/12/1933 n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge 7/08/1990 n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112, con particolare riferimento agli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999 n. 3, con particolare riferimento agli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001 n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Piano di Tutela della Acque (P.T.A.), approvato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 40 del 21 dicembre 2005;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 22/12/2009 n. 24, con particolare riferimento all'art. 51;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 del R.R. n. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) dell'Emilia-Romagna ;
- la Legge Regionale 30/4/2015 n. 2, con particolare riferimento all'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni Regionali n. 1781/2015, n. 2067/2015, n. 1195/2016;
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015, n. 1622 del 29/10/2015 e n. 1792 del 31/10/2016 "Determinazione su base volumetrica dei canoni di concessione ad uso irriguo";

- la deliberazione della Giunta Regionale 05/09/2016 n. 1415 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M.31 luglio 2015”;
- la deliberazione della Giunta Regionale 21/12/2016 n. 2254 “Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dati”;
- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 7 del 29/01/2016 con cui è stato conferito al Dott. Stefano Renato de Donato l’incarico dirigenziale della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini.

PREMESSO :

- che la Sig.ra Giacinti Venerina (C.F. GCN VRN 27B60 H297Y), residente in Comune di Verucchio (RN), ha presentato in data 27/01/2009, registrata al prot. regionale PG/2009/22339 in data 30/01/2009, istanza di variante alla richiesta di rinnovo della concessione preferenziale di derivazione di acque pubbliche ad uso “irrigazione agricola” rilasciata con provvedimento n. 18468 in data 12/12/2005 - Procedimento RNPPA1425;
- che in data 21/05/2018, registrata in pari data al prot. Arpae PGRN/2018/4756, i Sig.ri Ottaviani Roberto (C.F. TTV RRT 62M15 L797I) e Ottaviani Mario (C.F. TTV MRA 54E03 L797U), entrambi residenti in Comune di Verucchio, in qualità di unici e legittimi eredi della Sig.ra Giacinti Venerina hanno presentato istanza di subentro nella istanza rinnovo e variante della concessione di derivazione di acque sotterranee ad uso “irrigazione agricola” - **Procedimento RNPPA1425/06RN01**;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo della domanda da cui si evince che:

- il prelievo è esercitato mediante un pozzo-lago avente una profondità di 8,30 m. dal piano di campagna e diametro al piano di campagna di 6,50 m. ubicato in loc. Cagnona del Comune di Verucchio (RN) su terreno di proprietà distinto catastalmente al N.C.T. al foglio 1 particella 7;
- la portata massima richiesta è di 12 l/s;
- la quantità d'acqua richiesta è di complessivi 17.280 m³/annui;
- la risorsa richiesta viene utilizzata ad uso “irrigazione agricola”;
- non sono disponibili, nelle vicinanze, fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente;

CONSIDERATO:

- che la derivazione non è ubicata all’interno di un parco o di un’area protetta né di un sito della “Rete Natura 2000” di cui alla D.G.R. 30 luglio 2007 n. 1191;
- che, per le caratteristiche sopra descritte, il prelievo richiesto è assoggettato al procedimento di concessione semplificata di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale n. 41/2001;
- che ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone, la destinazione d'uso della richiesta concessione rientra nell'uso “irrigazione agricola” di cui alla lett. a) dell'art. 152 della citata L.R. 3/1999, così come modificato ed integrato dalle D.G.R. n. 65/2015 e n. 1792/2016;

PRESO ATTO:

- che la domanda di concessione è stata pubblicata sul BURER n. 191 del 27/06/2018 senza che nei successivi 30 giorni siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio della concessione richiesta;

- della nota del 08/08/2018, assunta in pari data al prot. PGRN/2018/7772, con la quale la Provincia di Rimini esprime il proprio parere favorevole al rilascio della concessione in oggetto;

VALUTATA:

- la compatibilità col Piano di Gestione Distrettuale, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali, in quanto:
 - il prelievo insiste nel corpo idrico “Conoide Marecchia – Libero” (cod. 0280ER-DQ1-CL), ricaricato prevalentemente da fonte appenninica, in stato quantitativo 2010-2013 “scarso”;
 - l’intensità dell’impatto del prelievo è classificato come “moderato”;
 - dati i bassi valori di subsidenza (compresi tra -5,0 e -2,5 mm/anno), la soggiacenza della falda in equilibrio (compresa tra 10 e 15 m.) e il trend piezometrico in leggera diminuzione (-0,2 m.), il corpo idrico, localmente, risulta a “criticità media”;
 - applicando il metodo E.R.A. (Esclusione/Repulsione/Attrazione) definito nella Direttiva Derivazione dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po, l’impatto del prelievo ricade nell’ambito R (Repulsione), con derivazione compatibile con prescrizioni, secondo quanto specificato all’art. 4 del disciplinare di concessione;
- la congruità del volume annuo di prelievo richiesto con quello stimabile in base alle tipologie di colture praticate;

STABILITO che il canone annuale per l’uso irrigazione agricola, calcolato applicando l’art. 152 della L.R. 3/1999 e s.m.i. e secondo gli aggiornamenti delle delibere regionali citate in premessa, è fissato in €. 69,67 (sessantanove/67) per l’anno 2018;

ACCERTATO:

- che i richiedenti hanno provveduto in data 19/01/2009 al versamento della somma di €. 87,00 a titolo di spese istruttorie ;
- hanno provveduto in data 18/06/2018 al pagamento dei canoni dal 2010 al 2018, comprensivi degli interessi di mora, pari complessivamente a €. 197,09;
- che i richiedenti hanno provveduto in data 17/09/2018 al versamento della somma di €. 198,35 a titolo di integrazione del deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 154 della L.R. n. 3/1999 e dell’art. 8 della L.R. n. 2/2015, a garanzia degli obblighi che l’Azienda concessionaria viene ad assumere per effetto della concessione medesima, somma che sarà, ove nulla osti, restituita allo scadere della concessione medesima;
- che con nota prot. PGRN/2018/8538 del 03/09/2018 il disciplinare è stato inviato ai richiedenti per preventiva accettazione e i richiedenti lo hanno restituito debitamente sottoscritto per accettazione delle prescrizioni in esso contenute;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è il Responsabile dell’Unità Gestione Demanio Idrico della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Rimini, Ing. Mauro Mastellari;

RITENUTO, sulla base dell’istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa essere rilasciata ai sensi dell’art. 6 del R.R. n. 41/2001 e della DGR n. 787/2014 per la durata di anni dieci fino alla data del 31/12/2027, sotto l’osservanza delle condizioni inserite nel disciplinare allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

su proposta del Responsabile del Procedimento Ing. Mauro Mastellari,

DETERMINA

1. di rilasciare ai Sig.ri Ottaviani Roberto (C.F. TTV RRT 62M15 L797I) e Ottaviani Mario (C.F. TTV MRA 54E03 L797U), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con variante della concessione per la derivazione di acque pubbliche sotterranee in loc. Cagnona del Comune di Verucchio (RN) ad uso "irrigazione agricola" per una portata massima pari a 12 l/s ed un volume annuo massimo complessivo pari a 17.280 m³ - **Procedimento RNPPA1425/06RN01**;
2. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione preliminare dal richiedente e parte integrante del presente provvedimento;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2027**, ai sensi del Regolamento Regionale n. 41/2001 e della D.G.R. n. 787/2014;
4. di fissare, sulla base della normativa citata in premessa, il canone relativo all'anno 2018 e per gli anni successivi in €. 69,67 (sessantanove/67), dando conto che il canone per l'annualità 2018 è stato versato in data 18/06/2018;
5. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge;
6. di fissare in €. 250,00 l'importo del deposito cauzionale per l'utilizzo della risorsa idrica, in base a quanto previsto dall'art.8 della L.R. 30 aprile 2015 n. 2, dando atto che il medesimo è stato versato prima del ritiro del provvedimento di concessione e che verrà restituito, ove nulla osti, al termine della concessione a seguito della scadenza naturale del titolo o di rinuncia;
7. che le somme versate saranno introitate su appositi capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale;
8. di dare atto che, data l'imposta di registro inferiore a €. 200,00 in relazione al corrispettivo globale della concessione, la registrazione verrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e s.m.i.;
9. di dare atto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico della Struttura e di trasmettere al Concessionario copia del presente provvedimento;
10. di stabilire inoltre:
 - che questa Agenzia ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza, disponendo limitazioni temporali o quantitative del prelievo al fine di tutelare la risorsa idrica, secondo il disposto dell'art. 48 del R.R. n. 41/2001;
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
11. di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre opposizione nel termine di 60 gg al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lett. b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Dott. Stefano Renato De Donato
(Documento firmato digitalmente)

**Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Unità Gestione Demanio Idrico**

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione rilasciata ai Sig.ri Ottaviani Roberto (C.F. TTV RRT 62M15 L797I) e Ottaviani Mario (C.F. TTV MRA 54E03 L797U) per il prelievo di acque sotterranee ad uso "Irrigazione agricola" in Comune Verucchio (RN) - **Procedimento RNPPA1425/06RN01.**

ART. 1

**DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEL PRELIEVO E
DESTINAZIONE D'USO DELLO STESSO.**

Il prelievo di acqua sotterranea avverrà mediante un pozzo-lago esistente con le seguenti caratteristiche:

- diametro al piano di campagna: 6,50 m.;
- profondità: 8,30 m. dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Verucchio (RN) loc. Cagnona su terreno di proprietà distinto al N.C.T. al foglio 1 particella 7, avente le seguenti coordinate geografiche:
UTM RER: X= 775.674 Y= 880.936;

La risorsa idrica prelevata dovrà essere utilizzata ad uso "irrigazione agricola".

ART. 2

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

Il prelievo di acqua sotterranea dovrà essere esercitato con le seguenti modalità:

- **potenza della pompa: 16 Kw;**
- **portata massima di prelievo: 12,00 l/s;**
- **massimo volume annuo prelevato: 17.280 m³;**

Il Concessionario dovrà, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Struttura concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua.

ART. 3

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo;
2. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare;

3. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia concedente;
4. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato del pozzo-lago nonché della sua manutenzione e sicurezza, affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. Il pozzo-lago non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte; pertanto il Concessionario è tenuto a comunicare all'Agenzia concedente la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo-lago non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero;
5. In ogni caso il Concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche;
6. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, esplicitando i motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia concedente, che valuterà se autorizzarla o meno.

ART. 4

MISURAZIONE DEI PRELIEVI E MONITORAGGIO DELLA FALDA

1. Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione di idonea strumentazione per la misurazione dei prelievi da installare a valle della pompa sulla tubazione principale. In particolare il Concessionario ha l'obbligo di:
 - mantenere in efficienza la strumentazione installata al fine di garantire la corretta acquisizione delle misurazioni previste;
 - rendere gli strumenti di misura accessibili al controllo o, comunque, consentire al personale addetto al controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate;
 - comunicare tempestivamente, anche per le vie brevi, all'Autorità concedente l'interruzione della registrazione per guasto della strumentazione o per interventi di manutenzione e i tempi previsti per il ripristino;
 - trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, il dato del prelievo complessivo effettuato nell'anno precedente;
2. Il Concessionario dovrà provvedere alla misura del livello della falda dal piano di campagna (piezometria) con cadenza quadrimestrale e trasmettere annualmente ad Arpae -S.A.C. Rimini, **entro il 31 gennaio di ogni anno**, i dati rilevati nell'anno precedente;

ART.5

DURATA/DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. La concessione, ai sensi della D.G.R. n. 787/2014, **è rilasciata fino al 31 dicembre 2027**, fatti salvi il diritto del Concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta, e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001, o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di generale pubblico interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità;
2. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso della Struttura dà luogo a decadenza della concessione;
3. Il Concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal generale pubblico interesse e secondo le modalità prescritte dall'Agenzia concedente.

ART. 6
CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il Concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34, comma 2 del Regolamento Regionale n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3 del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo.
3. Il canone dovrà essere aggiornato ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015.

ART. 7
DEPOSITO CAUZIONALE

1. L'importo della cauzione, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione;
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito se sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dalla stessa;
3. La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 8
RINNOVO

1. Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. n. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2027**;
2. Qualora il Concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, così come in caso di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dal Servizio concedente.

ART. 9
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il Concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo;
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose,, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

I sottoscritti _____ e _____,
presa visione in data _____ del presente Disciplinare, dichiarano d'accettare
le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firma per accettazione del Concessionario

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.